



SUNIA AVELLINO

Le condizioni per richiedere la sospensione delle rate del mutuo.

Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo, il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

1. proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale che abbia contratto un mutuo per l'acquisto dello stesso di importo non superiore a 250.000 euro.
2. l'immobile adibito ad abitazione principale, oltre ad essere prima casa, non deve risultare catastalmente di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9).
3. **in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30mila euro. Il Decreto Cura Italia ha eliminato quest'ultimo requisito reddituale per i nove mesi successivi all'entrata in vigore.**

Il punto "3" è stato sospeso dal Decreto Conte.

4. Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.
5. È ammissibile anche se il titolare del mutuo sia in ritardo nel pagamento delle rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.

Il beneficio consiste in un'interruzione del pagamento fino a un massimo di 18 mesi, anche non consecutivi, che allunga la durata del mutuo per il numero di mesi dell'intervento del fondo. Una volta conclusa la sospensione si riprende il pagamento delle rate in base al piano di ammortamento iniziale.

Al Fondo solidarietà mutui. - "Fondo Gasparrini" –

a. l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai **lavoratori autonomi e ai liberi professionisti** che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;

b. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente:
"478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.".

SUNIA AVELLINO

Via P. P. Manna 25 – Tel. 0825 32242 – Fax. 0825 780253

Via G. B. Basile 16 Tel. 0825 460055

Avellino.sunia@gmail.com

f.lieto@tin.it

SUNIA AVELLINO

Via P. P. Manna 25 – Tel. 0825 32242 – Fax. 0825 780253

Via G. B. Basile 16 Tel. 0825 460055

Avellino.sunia@gmail.com

f.lieto@tin.it